

«Tutti Straordinari!», ovvero l'ennesimo regalo del Ministro alle Telematiche

Spett.le redazione,

scrivo per segnalare un'ulteriore incongruenza negli atti compiuti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Mi riferisco all'emanazione del DM 168 del 18 marzo 2016, la cui pubblicazione non mi sembra abbia sollevato particolari reazioni.

Il Decreto in questione recante disposizioni sulla modifica dei requisiti di docenza delle università non statali prolunga una pesante anomalia, già evidenziata e denunciata in occasione dell'emanazione del DM 194 del 24 marzo 2015 sia dalla rivista Roars («Non docenti di riferimento», di B. Bruno, 7 aprile 2015; «Telematiche contro Anvur: 1-0 e palla al centro, 8 aprile 2015) sia da un'interrogazione a firma della Sen. Puglisi (C. Zunino su *Repubblica*, 23 aprile 2015).

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire perché il DM 168 costituisca uno dei tasselli della discutibile politica del MIUR nell'era Giannini.

Per l'accreditamento dei corsi delle università non statali, il DM 47 2013 e il DM 1059 2013 (integrativo del n. 47) avevano stabilito dei requisiti minimi di docenza, prevedendo la messa a regime per il 2015/2016. Poiché l'Italia è il regno delle proroghe, lo scorso anno l'Anvur aveva deliberato (delibere n. 8 20 gennaio 2015; n. 30 18 febbraio 2015) un alleggerimento temporaneo dei requisiti richiesti per le università non statali, vincolando, tuttavia, siffatto alleggerimento a dei parametri stringenti e ben definiti. Il Ministro con il DM 194 ha superato d'imperio le restrizioni dell'Anvur e ha concesso una proroga a tutto campo alle università non statali, rinviando la regolarizzazione e consentendo quindi che i requisiti di docenza restassero notevolmente al di sotto di quanto stabilito nel 2013. Con il DM 168 si prolungano ulteriormente i tempi e i termini per conseguire i requisiti richiesti, applicando l'assurdo principio di agevolare alcune tipologie di università a scapito di altre (le pubbliche in particolare). Cui prodest? Quale bisogno c'era di concedere alle università non statali un'ulteriore dilazione per normalizzare i parametri di docenza?

Il DM in questione solleva in realtà numerose perplessità in ordine a diversi fattori.

- 1) È alquanto singolare che ad istituzioni universitarie ammesse alla ripartizione dei finanziamenti pubblici, come da DM 918 del 2 dicembre 2015, sia consentito derogare ancora su un punto fondamentale della propria offerta formativa: la qualità della didattica.
- 2) Proprio la qualità della didattica è il perno di questa riflessione. Il DM 168 consente di "conteggiare tra i Professori" i docenti cui siano affidati incarichi di insegnamento sulla base dell'art. 1 comma 12 della legge 230/2005. L'art. 1 comma 12 della legge 230 individua tre tipologie ben definite di docenti straordinari: docenti incardinati in altre università che temporaneamente prestano servizio in un'altra sede consorziata sulla base di un progetto ben articolato e dettagliato negli obiettivi e nei tempi; studiosi abilitati al ruolo di professore universitario di I fascia («coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari»); figure provenienti dall'esterno dei ruoli universitari di chiara fama in virtù del proprio curriculum scientifico e professionale («soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale»). Il problema che si pone è il seguente: i profili dei docenti reclutati dalle università non statali sulla base dell'art. 1 comma 12 della legge 230 rispondono realmente ai requisiti stabiliti dalla normativa? Perché in caso contrario oppure in caso di assenza di dovuti controlli, non siamo più certi che la qualità della didattica e dell'offerta formativa corrisponda davvero ai parametri fissati in sede di accreditamento. E, come un cane che si morde la

coda, torniamo al punto 1: perché concedere finanziamenti pubblici a istituzioni che possiedono requisiti di docenza al di sotto della norma, requisiti che interventi ministeriali si preoccupano di mantenere rigorosamente tali?

- 3) La recidività del Ministro Giannini in merito è preoccupante. Nessuna dietrologia o complottismo, ma è sicuramente singolare questa reiterata agevolazione solo di alcune tipologie di istituti universitari.

In conclusione, le università non statali possono tranquillamente risparmiare sulla docenza, nonostante ciò possa mettere a rischio la qualità dell'offerta formativa: forse è questo il parametro principe per accedere ai 69.147.000 di euro di fondi pubblici.

Giovanna Borta